

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “LUCHETTA - OTA - D'ANGELO HROVATIN ONLUS” PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN ALLOGGI PROTETTI DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI, CHE PRESENTANO PROBLEMATICHE DI CARATTERE SOCIO - SANITARIO.

L'anno , _____ il giorno _____ del mese _____ di in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso che

il mandato istituzionale del Comune di Trieste, relativo alla tutela dei minori e al sostegno dei loro nuclei parentali, prevede in termini prioritari il mantenimento dei bambini e ragazzi nei loro nuclei familiari, in sintonia con i contenuti della Legge 28 marzo 2001 n. 149;

tale mandato si applica anche ai minori provenienti da altri paesi comunitari e non, accompagnati da parenti che si trovano nel territorio cittadino e siano bisognosi di cure sanitarie e presa in carico da parte dei servizi sociali dell'Ente locale;

in particolare negli ultimi anni si è verificato un progressivo incremento del bisogno di accoglienza abitativa da parte di famiglie numerose;

in città la Fondazione “Luchetta – Ota – D'Angelo - Hrovatin” Onlus dal 1998 rappresenta una risorsa concreta e disponibile alle emergenze di alloggi di famiglie italiane e straniere comunitarie ed extracomunitarie dove uno dei componenti può essere affetto da traumi o da patologie dichiarate incurabili nei loro Paesi di origine;

con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ a firma del Direttore del Servizio Sociale Comunale, si è deciso di stipulare la convenzione di cui all'oggetto con la Fondazione “Luchetta – Ota – D'Angelo - Hrovatin” Onlus, di seguito denominata Fondazione, al fine di regolamentare i reciproci rapporti, relativi al servizio di accoglienza in alloggi protetti di nuclei familiari con minori, che presentano problematiche di carattere sociosanitario, approvando contestualmente lo schema contrattuale e il relativo impegno di spesa;

tutto ciò premesso e considerato,

tra Il Comune di Trieste, di seguito denominato Comune, rappresentato ai fini della presente convenzione da _____

e

la Fondazione “Luchetta - Ota – D'Angelo - Hrovatin” Onlus, di seguito denominata Fondazione, rappresentata ai fini della presente convenzione da _____
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo I - Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione è l'Accordo tra il Comune di Trieste e la Fondazione “Luchetta Ota - D'Angelo - Hrovatin” Onlus, per l'accoglienza prioritariamente di nuclei familiari con minori, che presentano problematiche di carattere socio – sanitario.

La Fondazione mette a disposizione due appartamenti per l'accoglienza protetta in grado di ospitare un numero massimo di 20 posti letto, situati in Via Valussi n. 5 e in Via Chiadino n. 7 ed eventualmente altre risorse esterne individuate allo scopo.

Articolo 2 - Impegno e prestazioni della Fondazione

La Fondazione nella gestione degli alloggi protetti si avvale di un gruppo di operatori dipendenti e di volontari, che si occupano della presa in carico di nuclei familiari con bambini affetti da problematiche sanitarie, delle loro cure presso ospedali specializzati, del loro accoglimento negli alloggi della Fondazione stessa anche per lunghi periodi ai fini delle cure sanitarie, ma con l'obiettivo del ritorno nel Paese di provenienza o di accompagnamento verso un percorso di autonomia.

L'accoglienza presso gli appartamenti è connotata da una dimensione di partecipazione e coinvolgimento alla vita quotidiana ed in particolare riguarda:

- la preparazione dei pasti;
- la gestione di accompagnamenti a scuola e nei luoghi di cura istituzionali nonché a quelli dedicati al tempo libero dei bambini ospiti;
- l'organizzazione di momenti ricreativi in periodi importanti per la festosità di famiglie e bambini;
- i lavori di igiene, pulizia e piccola manutenzione degli alloggi;
- commissioni varie.

Sarà cura della Fondazione esplicitare ai nuclei familiari, il programma d'accoglienza e richiedere la loro adesione.

Articolo 3 – Impegno del Comune

Il Comune, a fronte dell'accoglimento di nuclei familiari con minori presso gli alloggi protetti, si impegna a corrispondere la retta prevista all'articolo 5.

Articolo 4 - Ammissione

L'utilizzo degli appartamenti e la necessità di procedere all'accoglienza è definita dalla Equipe di lavoro della Fondazione e dalla Responsabile di Posizione Organizzativa Casa e Accoglienza del Comune di Trieste o suo delegato.

Le Unità Operative Territoriali del Servizio Sociale Comunale, qualora valutino la possibilità di accedere a questa risorsa, inviano alla Responsabile di Posizione Organizzativa Casa e Accoglienza una sintetica nota, anche tramite e-mail, descrittiva della situazione del nucleo familiare che necessita di essere inserito negli appartamenti.

Articolo 5 - Retta giornaliera

Le parti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, convengono che il Comune eroghi alla Fondazione un importo giornaliero pro capite pari ad Euro 21,42 (ventuno/42).

La retta pro capite è determinata dalle seguenti voci:

- acquisti di beni e servizi per vitto;
- consumi (acqua, elettricità, riscaldamento, telefonia) e manutenzioni ordinarie;
- accompagnamenti dei minori;
- altri oneri (quote di ammortamento, oneri assicurativi, spese generali);
- azioni volte all'emancipazione dei nuclei familiari e/o di singoli soggetti ospiti;

Il pagamento sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di nota spese e sulla base dei documenti di cui al successivo articolo 7.

La Fondazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

Articolo 6 - Verifiche e controlli

Al termine di ogni mese la Fondazione è tenuta a certificare la presenza degli utenti.

Sarà cura della Fondazione inviare ogni tre mesi alla Responsabile di Posizione Organizzativa Casa e Accoglienza dell'Area Servizi e Politiche Sociali uno schema riassuntivo dei

nuclei accolti e, a fine progetto, una relazione conclusiva dell'esperienza, degli obiettivi raggiunti e delle difficoltà riscontrate.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati ed alla presenza degli operatori della Fondazione, verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni dovute a norma della presente convenzione e degli obblighi di legge anche nei confronti del personale.

Articolo 7 - Personale

La Fondazione "Luchetta – Ota – D'Angelo - Hrovatin" Onlus, per la realizzazione delle azioni sopra descritte, mette a disposizione oltre che operatori dipendenti anche personale volontario.

La Fondazione garantisce inoltre che gli operatori impegnati presso la struttura siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e normative in materia.

Dalla stipulazione del presente atto non sorge alcun rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il personale impiegato.

E' fatto obbligo alla Fondazione di predisporre adeguata copertura assicurativa per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale sia, per l'oggetto della sua attività, nei confronti di terzi.

Il Comune non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dal personale impiegato. La Fondazione garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo, in relazione alle prestazioni professionali richieste e provvede, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle normative in materia di igiene del lavoro, prevenzione e di sicurezza e salute dei lavoratori, di cui in particolare al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive integrazioni e modifiche.

La Fondazione garantisce, inoltre, di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nel servizio, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal "Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza (UNEBA)" vigente, durante tutto il periodo di validità della presente convenzione.

L'adempimento di tali obblighi salariali, previdenziali e assicurativi di cui sopra dovrà essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi della vigente normativa. La Fondazione dovrà provvedere a produrre tale dichiarazione entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione. In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune provvederà ad informare l'Ufficio del lavoro competente.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente atto all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse. La Fondazione ed il Comune rispondono in solido, secondo competenza, del pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori entro il limite di due anni dalla cessazione del contratto.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune potrà recedere, a suo insindacabile giudizio, dalla presente convenzione.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Fondazione di dare notizia scritta al personale dipendente e a tutto il personale impiegato.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

La Fondazione viene nominata responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, trattamento di cui rimane sempre titolare il Comune, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 9 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente atto, non definibili in via amministrativa, è competente l'autorità giudiziaria.

Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Articolo 10 – Osservanza dei codici di comportamento

Nello svolgimento dell'attività di cui alla presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con DPR n. 62/2013 che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 11 - Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà durata biennale con decorrenza dal 01.01.2015 al 31.12.2016.

Articolo 12 - Risoluzione

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Comune si riserva la facoltà di risolvere con provvedimento motivato la presente convenzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 13 – Recesso

Sia l'Amministrazione comunale che la Fondazione potranno recedere dalla presente convenzione con preavviso di 60 giorni.

In tale evenienza saranno fatte salve le somme dovute alla Fondazione per le prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

Articolo 14 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente atto la Fondazione, a mezzo del proprio Presidente, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, con recapito in _____

Articolo 15 – Spese e Registrazione

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico della Fondazione.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FULVIA PRESOTTO

CODICE FISCALE: PRSFLV53B65L424Y

DATA FIRMA: 22/12/2014 09:48:35

IMPRONTA: B926848F29C45CFDA0B9D7A63F86A14B0954EC65F415060006A29668052D980F
0954EC65F415060006A29668052D980FF523E58326AEF83BC3A9F916472FD5DC
F523E58326AEF83BC3A9F916472FD5DC60491AFE8A0B8BDBD2A8D92FE15281C0
60491AFE8A0B8BDBD2A8D92FE15281C0447AB2DCDEDAE378ED96BF1F2BD6E3F2